



**Comune di Breggia**  
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera  
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 5 ottobre 2020

**ORDINANZA MUNICIPALE**  
che disciplina  
**la circolazione veicolare sulla strada  
forestale “Piazz – Busun – Crüsera”  
nella frazione di Caneggio**  
Ris. Mun.: 4619 del 28 settembre 2020

Richiamati:

- La legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (LFo), in particolare l'art. 15;
- L'Ordinanza federale sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo) in particolare l'art. 13;
- La legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo), in particolare l'art. 13;
- Il Regolamento della Legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2001 (RLCFo) in particolare gli articoli 34 e 35;
- Il Piano regolatore e in particolare il Piano del traffico;
- Il Regolamento comunale, in particolare l'art. 83;
- La Legge organica comunale, in particolare l'art. 107.

**IL MUNICIPIO DI BREGGIA**

**d e c i d e**

**Scopo**

**Art. 1**

La presente Ordinanza ha lo scopo di disciplinare la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale/carraia “Piazz-Busun-Crüsera” (in seguito strada forestale), tenuto al riguardo conto che il progetto stradale per la modifica della segnaletica verticale e la posa di una barriera è stato approvato come alla decisione 5 febbraio 2019 regolarmente cresciuta in giudicato, questo dopo avere raccolto l'avviso Dipartimentale no. 86-18 dell'11 dicembre 2018.

**Principi**

**Art. 2**

1. la circolazione con veicoli a motore sulla strada forestale è vietata ai non autorizzati;
2. all'imbocco della strada (in località Piazz) è posata apposita segnaletica stradale;
3. la strada forestale è chiusa mediante una barriera, dotata di lucchetto;
4. la circolazione sulla strada forestale è ammessa:
  - con autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 3;
  - con autorizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 4;
  - per le occorrenze del Comune e dell'Azienda acqua potabile per scopi forestali, agricoli o in generale di interesse pubblico che non necessitano di autorizzazione.
5. Il Municipio, tramite i propri servizi amministrativi, allestisce e tiene aggiornato l'elenco delle autorizzazioni ordinarie e straordinarie e quello delle chiavi consegnate.

**Municipio**

T: +41 91 695 20 20  
F: +41 91 695 20 29  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

**Apertura uffici**

lunedì-venerdì 08.00-12.00  
mercoledì 16.00-18.00

**Ufficio Tecnico**

**Sede Caneggio**

T: +41 91 695 20 25  
F: +41 91 684 11 25  
info@comunebreggia.ch  
www.comunebreggia.ch

**Apertura ufficio**

lunedì 08.00-11.30  
martedì 08.00-11.30  
mercoledì 16.00-18.00  
giovedì 08.00-11.30

**Beneficiari di un' autorizzazione ordinaria**

**Art. 3**

Il Municipio rilascia un' autorizzazione ordinaria per scopi forestali e agricoli alle seguenti categorie di utenti:

- proprietari o aziende forestali che effettuano interventi selvicolturali su fondi serviti dalla strada forestale;
- proprietari/gestori di aziende agricole o altri utenti dediti all'agricoltura su fondi serviti dalla strada forestale;
- servizi di polizia, pompieri e mezzi di soccorso;
- esercitazioni militari;
- realizzazione di provvedimenti di protezione ambientale;
- servizi federali e cantonali nell'ambito delle loro attività;
- imprese o altri enti di diritto pubblico e privato per la realizzazione o la manutenzione di infrastrutture o impianti nel perimetro allacciato.

**Beneficiari di un' autorizzazione straordinaria**

**Art. 4**

Il Municipio può rilasciare un' autorizzazione straordinaria alle seguenti categorie di utenti:

- proprietari di fondi e/o edifici nel perimetro allacciato;
- cacciatori per il recupero della selvaggina;
- altri utenti in casi particolari e giustificati.

**Art. 5**

**Rilascio dell' autorizzazione**

**Richiesta**

**Art. 5.1**

Tutte le richieste vanno formulate in forma scritta al Municipio indicandone il motivo. È al riguardo ammesso l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica ([info@comunebreggia.ch](mailto:info@comunebreggia.ch)).

**Decisione**

**Art. 5.2**

**Tutte le autorizzazioni:**

- indicano il motivo e la durata;
- conferiscono il diritto di ottenere una chiave per l'apertura della barriera;
- non sono trasferibili a terzi, questo ad eccezione di un membro del suo nucleo familiare;
- prevedono il versamento di una cauzione (art. 9).

Le autorizzazioni devono sempre essere collocate in maniera ben visibile sul parabrezza del veicolo.

**Le autorizzazioni straordinarie:**

- indicano il/i numero/i di targa del/i veicolo/i ad essa riconducibile/i;
- ammettono la circolazione di un solo veicolo alla volta qualora l'autorizzazione indicasse più numeri di targa;
- ammettono unicamente la circolazione da parte del richiedente o di un membro del suo nucleo familiare.

Alla Sezione forestale è data facoltà di visionare in ogni tempo l'elenco delle autorizzazioni ordinarie e straordinarie e il registro delle chiavi consegnate.

- Decadenza e rinnovo dell'autorizzazione**
- Art. 6**  
Nel caso di autorizzazione annuale, il rinnovo avviene automaticamente per un altro anno civile e così di seguito, riservata la possibilità del Municipio di disdirlo entro 60 giorni dal termine di scadenza.
- In tutti gli altri casi l'autorizzazione decade al termine della durata indicata.
- In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione, il beneficiario è tenuto a restituire la chiave della barriera entro 15 giorni dalla scadenza. Con l'avvenuta restituzione sarà assicurato il diritto al rimborso della cauzione regolata dall'art. 9.
- Modifica, revoca dell'autorizzazione**
- Art. 7**  
L'autorizzazione può essere modificata o revocata dal Municipio in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.
- La revoca è pure ammessa qualora l'autorizzazione fosse stata ottenuta con indicazioni false o inveritiere o, previa diffida, quando non ne venissero rispettate le condizioni.
- Tassa d'uso e tassa amministrativa**
- Art. 8**  
Le concessioni non sono sottoposte a tassa d'uso.
- È prelevata una tassa amministrativa di CHF 30.00 al momento del rilascio.  
Ne sono esentati i servizi cantonali, federali e gli Enti di soccorso.
- Chiavi della barriera**
- Art. 9**  
Le chiavi della barriera possono essere ritirate in Cancelleria comunale durante gli orari di apertura degli sportelli.
- Per ogni chiave è prelevata una cauzione di CHF 100.00, rimborsabili alla riconsegna.
- Tutte le spese conseguenti alla perdita di una chiave sono a carico del beneficiario dell'autorizzazione.
- Disposizioni particolari**
- Art. 10**  
Il Municipio può, in situazioni particolari, limitare o vietare totalmente o parzialmente la circolazione sulla strada forestale.
- Eventuali limitazioni o sospensioni della circolazione non danno diritto all'utente di far valere pretese di sorta nei confronti del Comune.
- I veicoli che circolano sulla strada forestale devono essere conformi e regolarmente ammessi alla circolazione sulla base delle vigenti prescrizioni federali e cantonali sulla circolazione stradale.
- In caso di danneggiamento della strada forestale vige l'obbligo di informare immediatamente il Municipio che, tramite i propri servizi, procederà all'allestimento di un rapporto di accertamento comprensivo di documentazione fotografica.
- Non è previsto il servizio invernale di sgombero neve sul tracciato in esame.

**Divieti**

**Art. 11**

Ai beneficiari delle concessioni di transito è vietato:

- permettere l'utilizzo a terzi non autorizzati;
- il parcheggio sulla carreggiata di marcia;
- il parcheggio sulle piazze di scambio;
- il parcheggio dei veicoli privi di targhe lungo tutto il tracciato.

**Contravvenzioni**

**Art. 12**

Le contravvenzioni alle disposizioni regolate dalla presente Ordinanza sono punite dal Municipio conformemente agli articoli 145 e segg. della Legge Organica Comune e dalle altre disposizioni in concreto applicabili.

Sono riservate l'azione civile per il risarcimento di danni e l'azione penale.

**Rimedi di diritto**

**Art. 13**

Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla sua notificazione. Il reclamo deve essere presentato in forma scritta e adeguatamente motivato.

Contro le decisioni di reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato secondo le disposizioni dalla Legge Organica comunale e della LPamm.

**Entrata in vigore**

**Art. 14**

La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2020 e abroga tutte le altre disposizioni precedenti, contrarie o con essa incompatibili.

Essa è pubblicata all'albo comunale dal 5 ottobre 2020 al 3 novembre 2020 (art. 192 LOC).

Eventuali ricorsi devono essere presentati al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Il Sindaco:  
(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:  
(M. Mombelli)